

Prot. 236

**CONTRATTO DI CONSULENZA E DI AUTONOMA PRESTAZIONE D'OPERA
PROFESSIONALE**

Con il presente accordo (nel seguito il "**Contratto**"), stipulato in Codogno il 24 gennaio 2017

tra

A.S.M. Codogno S.r.l. con sede legale in Codogno (Lo), Viale Trieste n. 66, Codice fiscale e iscrizione REP. I.V.A. 10565220158, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Gianmario Molinari nato a C in in in d, C.F. [redacted], domiciliato per la carica di Presidente della Committente (di seguito, per brevità, la "**Committente**") in sede

e

l'Ing. Giancarlo Albini (di seguito, per brevità, il "**Consulente**") nato a [redacted] (), il [redacted] e residente in [redacted] C.F.: [redacted] di professione consulente, nella sua qualità di socio accomandatario della Giancarlo Albini e C. S.a.s., avente sede legale in [redacted], via [redacted], partita iva e codice fiscale [redacted]

Premesso che

- il Consulente è stato individuato tramite avviso pubblico con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2016;
- il Consulente dispone dell'esperienza e delle competenze necessarie alla Committente come meglio elencate e dettagliate nel citato bando di selezione;
- Il Consulente svolge abitualmente la sua attività professionale attraverso la Giancarlo Albini e C. S.a.s., della quale è unico socio accomandatario e il cui oggetto sociale è "la gestione di servizi e consulenze direzionali, organizzative, tecniche e amministrative".
- rilevato la necessità di formalizzare la posizione dell'Ing. Giancarlo Albini e che le Parti hanno attentamente valutato il contenuto, l'oggetto, le modalità i tempi ed i luoghi degli impegni che intendono reciprocamente assumere con la sottoscrizione del presente Contratto;

Tutto ciò premesso

ASM Codogno s.r.l. (da una parte) e **Giancarlo Albini e C. S.a.s.** (dall'altra parte) convengono e stipulano quanto segue.

1. Premesse ed Allegati

Le premesse che precedono (nel seguito, le "**Premesse**") e gli allegati qui acclusi (nel seguito, gli "**Allegati**") costituiscono parte essenziale ed integrante del presente contratto (nel seguito, il "**Contratto**").

2. Oggetto

2.1 Il Consulente presterà l'incarico di Consulenza e collaborazione nel settore Amministrativo e Finanziario cooperando con la Committente nell'ambito delle direttive generali da questa impartite, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nel presente Contratto e come individuato per le specifiche attività di competenza del Consulente nell'Allegato "A".

3. Modalità di svolgimento dell'incarico

3.1 Il Consulente espletterà l'incarico di consulenza con la necessaria diligenza e secondo standards qualitativi adeguati alla natura della prestazione richiestagli.

3.2 Nell'espletamento dell'incarico il Consulente potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di propri collaboratori.

3.3 Le attività saranno rese dal Consulente in collaborazione con la Committente, fermo restando, in ogni caso, che il Consulente, nell'espletamento dell'incarico, opererà secondo le direttive della Committente e del suo rappresentante pro-tempore, utilizzando i metodi, i mezzi e gli strumenti ritenuti più idonei.

4. Impegni ed obblighi del Consulente

4.1 Il Consulente si impegna a prestare la propria attività professionale, senza vincolo di subordinazione, né di orario, al di fuori di ogni organizzazione di tipo gerarchico o disciplinare, con autonomia di mezzi e di organizzazione, per il perseguimento degli obiettivi di espletamento delle funzioni di Consulenza e Collaborazione Amministrativa nell'ambito dei progetti indicati ai punti delle Premesse.

4.2 Il Consulente si impegna a svolgere la propria attività con la diligenza e l'assiduità necessarie ed opportune per il conseguimento degli obiettivi della

Committente dedotti nel presente Contratto, fornendo inoltre alla Committente la propria consulenza su problemi e/o aspetti che dalla stessa gli siano eventualmente sottoposti, sempre che siano rientranti nell'ambito dell'Incarico di Consulenza e Collaborazione per tutto il periodo di vigenza del presente Contratto.

4.3 Il Consulente terrà costantemente informata la Committente in merito allo svolgimento dell'Incarico di Consulenza e comunicherà alla stessa ogni inconveniente che possa significativamente incidere sulla sua prestazione e sull'Incarico di Consulenza e Collaborazione.

5. Impegni ed obblighi della Committente

5.1 La Committente presterà la propria collaborazione al Consulente in modo da rendere possibile a quest'ultimo di svolgere l'Incarico di Consulenza. In particolare, la Committente fornirà al Consulente tutte le informazioni, i dati e/o i documenti che ritenga necessari od utili per la corretta esecuzione dell'Incarico di cui al presente Contratto.

6. Tempi di svolgimento dell'Incarico di Consulenza

6.1 Per tutta la durata del presente Contratto, il Consulente dedicherà all'Incarico di Consulenza tutto il tempo necessario allo svolgimento dello Stesso.

6.2 Resta salva, in ogni caso, la facoltà delle Parti di concordare per iscritto specifici programmi di attività che comportino impegni aggiuntivi al normale impegno richiesto per lo svolgimento dell'incarico di Consulenza e Collaborazione. Verificandosi tale ultima ipotesi, la Committente sarà tenuta a corrispondere un corrispettivo ulteriore rispetto a quello indicato all'art. 7 che segue e che è stato determinato attualmente sulla base dell'impegno richiesto dalla Committente al Consulente per lo svolgimento dell'Incarico di Consulenza.

7. Condizioni Economiche e Fatturazione

7.1 A titolo di corrispettivo per l'Incarico di Consulenza che il Consulente si impegna a rendere ai sensi del presente Contratto, la Committente si impegna a corrispondere allo stesso un compenso forfettario annuo di Euro 30.000,00 (trantamila,00) all'anno (nel seguito il "**Corrispettivo**"), oltre IVA ed eventuali accessori di legge., come stabilito dalla delibera de Consiglio di amministrazione di ASM Codogno srl n. del

Il Corrispettivo sarà pagato entro il giorno 2 del mese successivo a quello cui le attività si riferiscono, dietro presentazione di regolare fattura.

7.2 Fermo quanto convenuto all'art.7.1 che precede, la Committente si impegna a rimborsare al Consulente tutte le spese per viaggio, dallo stesso sostenute in occasione dello svolgimento dell'Incarico di Consulenza, dietro

presentazione di idonea documentazione giustificativa (tabelle Aci e rimborsi a piè di lista).

In caso di trasferte, autorizzate dal Committente, fuori del Comune di Codogno saranno rimborsate al Consulente oltre le spese di viaggio anche le eventuali spese di vitto e alloggio.

7.4 Le Parti si danno atto che il Corrispettivo è stato pattuito dopo attenta analisi di tutte le componenti che concorrono a determinare il valore ed il contenuto della prestazione del Consulente e deve intendersi comprensivo di qualsiasi indennità, beneficio, compenso, provvigione previsto dalla legge o dalle consuetudini.

8 Responsabilità delle Parti

8.1 Nell'ambito dello svolgimento dell'Incarico di Consulenza e Collaborazione, il Consulente assume l'obbligo di svolgere la sua prestazione con la dovuta diligenza e secondo adeguati livelli qualitativi.

In particolare, il Consulente sarà tenuto a rendere l'Incarico di Consulenza nel rispetto delle direttive e delle linee guida fissate dalla Committente, cooperando con la stessa e verificando il conseguimento degli obiettivi della Committente.

8.2 La Committente dovrà impartire al Consulente tutte le istruzioni ed indicazioni che ritenga utili e/o necessarie per una miglior esecuzione dell'Incarico di Consulenza, senza con ciò, tuttavia, limitare in alcun modo l'autonomia del Consulente il quale dispone e risponde in modo esclusivo della propria organizzazione e del risultato dell'opera prestata.

9 Riservatezza

Il Consulente si obbliga a mantenere, durante tutto il periodo di vigenza del presente Contratto nonché al termine del rapporto di collaborazione, a qualunque causa dovuto, la più stretta riservatezza nei riguardi di terzi rispetto alle informazioni di cui lo stesso sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del Contratto. Tale impegno di segretezza include, ma senza tassativa limitazione, le informazioni su piani commerciali, finanziari e di marketing e sulle politiche di Finanza ed amministrazione della Committente, i piani di sviluppo e investimento e ogni altra informazione relativa all'attività sociale. Documenti, scritti e materiale di qualsiasi genere, compresi appunti personali su atti o fatti riguardanti l'attività di consulenza prevista dal presente Contratto dovranno essere conservati con la massima attenzione e riconsegnati alla Committente alla cessazione del rapporto.

10 Durata del Contratto

10.1 Il presente Contratto entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione. La decorrenza economica e la durata del contratto è fissata in anni 3 (tre) e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019.

10.2 Resta convenuto che la Committente ed il Consulente potranno recedere in qualsiasi momento (per giusta causa) dandone comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso di trenta giorni per il primo anno e di sessanta giorni per il periodo successivo.

11 Trattative

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la presente scrittura privata ed ogni sua singola clausola sono state oggetto di trattativa con la conseguenza che non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

12 Legge applicabile

E' espressamente convenuto tra le parti che il presente Contratto deve intendersi disciplinato esclusivamente dalla legge italiana.


13 Clausola Compromissoria


Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza saranno sottoposte all'istituto della mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo la legge 9 agosto 2013 n.98 che converte il D.L. 69/2013).

Le parti dichiarano irrevocabilmente di attenersi scrupolosamente alle determinazioni di cui al paragrafo precedente senza ricorrere ad altro istituto analogo né a ricorrere in Sede giudiziaria.

Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge ed in mancanza agli usi e consuetudini.

In fede di quanto precede le Parti sottoscrivono l'Accordo in 2 (due) esemplari nella data e luogo di cui in epigrafe


GIANMARIO MOLINARI
(ASM Codogno s.r.l.)


GIANCARLO ALBINI
(Giancarlo Albini e C. S.a.s.)